



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo n°4 "Grazia Deledda" Nuoro
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado

Via Carbonia s.n.c. – 08100 Nuoro ☎ 0784-202409

C.F. 93043370910 – C. U. UF6Z66

Peo: muic87600A@istruzione.it - Pec: muic87600A@pec.istruzione.it Sito Web: <https://www.ic4graziadeleddanuoro.edu.it>

CIRC. N°9

Nuoro, 21/09/2023

a tutti i docenti
al personale ATA
al DSGA
al sito web
Albo

OGGETTO: Attività e cariche extrascolastiche del personale docente ed ATA della scuola. Compatibilità e incompatibilità - Autorizzazioni alla libera professione

Gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado fanno parte della "Pubblica Amministrazione" a tutti gli effetti di legge (art. 1, comma 2, Decreto legislativo 165/2001); pertanto il personale scolastico, secondo quanto sancito dall'art. 98 della Costituzione, è al servizio esclusivo della Nazione.

I principali riferimenti normativi sono i seguenti:

- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, *Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, artt. 60 e segg.*
- ✓ Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, art. 508*
- ✓ Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 53*

A questi riferimenti si aggiungono anche il Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, *Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, in part. all'art. 25, come recentemente innovato dal Decreto legislativo 120 del 29 agosto 2023.*

Entro le regole previste dalla normativa sopraccitata il personale scolastico, una volta assunto, può esercitare attività extrascolastiche salvo non ci si trovi in un caso di incompatibilità assoluta.

In linea generale, la normativa relativa alle incompatibilità distingue tra:

1. incompatibilità assoluta (per cui l'ulteriore attività lavorativa non può essere svolta);
2. incompatibilità relativa o condizionata alla preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico;
3. attività che possono essere svolte senza autorizzazione, ma previa comunicazione al Dirigente



scolastico.

Incompatibilità assoluta

Il personale a tempo sia pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% non può:

- ✓ esercitare attività commerciale, industriale e professionale;
- ✓ assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati;
- ✓ accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative);
- ✓ svolgere attività in favore di un'altra amministrazione pubblica;
- ✓ per i soli docenti, tenere lezioni private ad alunni dell'istituzione scolastica in cui si presta servizio (per svolgerle con alunni di altri istituti è necessaria comunque l'autorizzazione del dirigente scolastico); in conseguenza di ciò nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private e sono considerati nulli gli scrutini o le prove di esame svolti in contravvenzione a tale divieto.

L'incompatibilità assoluta, inoltre, si realizza ogni qualvolta l'ulteriore attività esercitata si ponga in conflitto di interessi con i compiti istituzionali o che per la loro natura e oggetto possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione.

Incompatibilità relativa

Non sono soggetti ad incompatibilità, purché non siano di pregiudizio alla funzione docente, siano pienamente compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio e siano svolte previa autorizzazione del Dirigente Scolastico:

- ✓ incarichi anche occasionali per i quali sia previsto un compenso (per attività che non rientrano negli obblighi d'ufficio);
- ✓ incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole;
- ✓ partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato;
- ✓ cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso;
- ✓ attività occasionale di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi;
- ✓ esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale (per esempio Psicologi/Ingegneri/Architetti);
- ✓ incarichi come revisore contabile;
- ✓ per i soli docenti, le lezioni private svolte nei confronti di alunni appartenenti a istituti diversi da quello



di servizio.

Non rientrano in tali ipotesi le attività svolte durante periodi di aspettativa per motivi personali, per i quali permane il regime ordinario delle incompatibilità (non è possibile svolgere altre attività lavorative retribuite). Sono, inoltre, esclusi dal regime delle incompatibilità i docenti in regime di part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%, fermo restando che gli interessati devono comunicare lo svolgimento dell'ulteriore attività, affinché il Dirigente Scolastico verifichi che la medesima non determini un conflitto di interessi. La mancata comunicazione dell'attività ai sensi dell'art. 1 comma 61 della L. 662 del 23.12.1996 (finanziaria 1997) può comportare decadenza dall'impiego.

Attività liberalizzate

Alcune attività, infine, possono essere svolte senza autorizzazione del Dirigente Scolastico, in quanto liberalizzate. Tuttavia sono soggette all'obbligo di comunicazione, per cui il dipendente è tenuto a informare preventivamente il Dirigente Scolastico in ordine a tipologia ed esatto contenuto dell'attività svolta.

Si tratta di:

- ✓ collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- ✓ utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- ✓ partecipazione a convegni e seminari;
- ✓ incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- ✓ incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- ✓ incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- ✓ attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica;
- ✓ partecipazione ad attività societarie a titolo di semplice socio;
- ✓ attività resa a titolo gratuito a favore di associazioni sportive dilettantistiche, di associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

Modalità di richiesta di autorizzazione

In conseguenza di quanto finora detto, l'autorizzazione all'esercizio di attività extrascolastiche deve essere presentata al Dirigente Scolastico dell'Istituto che, dopo averla esaminata, concederà o meno l'autorizzazione; la normativa prevede 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi.



Al fine di evitare le sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati, e come tali passibili di sanzioni.

Il modulo allegato alla circolare, debitamente compilato, dovrà essere consegnato alla segreteria del personale.

Il dirigente scolastico
ANDREA ANTONIO FADDA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)